# CAMERA DEI DEPUTATI N 1860

# PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZANIBONI, QUARENGHI VITTORIA, CASATI**

*Presentata il 16 novembre 1977*

## Disciplina dell'attività d'informazione medico-scientifica

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge riguardante la disciplina dell'attività di informazione medico-scientifica, tende a disciplinare una materia sulla quale da tempo si discute e che ora si pone in una nuova dimensione anche alla luce del dibattito in corso sul servizio sanitario nazionale

È maturata infatti l'esigenza che l'attività di informazione medico-scientifica si inserisca pienamente nell'assistenza sanitaria privilegiando l'attenzione al servizio dei cittadini rispetto alle preoccupazioni di tipo esclusivamente commerciale

In base a questa tendenza si sviluppano quindi modalità nuove di intendere l'attività informativa accanto alla consapevolezza della natura sociale del servizio, della sua complessità, della sua nuova articolazione, si pone, conseguentemente, l'esigenza di una reale qualificazione professionale dell'informatore, al quale è chiaro che la presentazione del farmaco è un atto sanitario rilevante con precisi collegamenti con la qualificazione giuridica e con la natura sociale del servizio

Ecco quindi che il riconoscimento giuridico dell'attività degli informatori medico-scientifici risponde a motivazioni e a esigenze complessive dalle quali discende e trae forza la necessità della qualificazione professionale e della qualificazione giuridica

Sembra pertanto opportuno procedere con sollecitudine a qualificare e disciplinare legalmente una attività che, affidata oggi spesso alla approssimazione, non solo ne sminuisce la dignità ma soprattutto determina gravi sfasature e sprechi in un importante settore dell'attività sanitaria

In questo quadro non sarà possibile confondere l'informatore medico-scientifico con il propagandista, sarà invece possibile incoraggiare la tendenza ad arricchire il settore di competenti e preparati operatori sanitari i quali non saranno, tra l'altro, abbandonati unicamente alla loro buona volontà ma potranno avere a disposizione strumenti adeguati sia per lavorare in modo più organico e ordinato, sia per prepararsi e aggiornarsi in misura più efficace in quanto inseriti in un quadro più certo e sicuro dal punto di vista giuridico e professionale

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART 1

L'attivita di informazione medico-scientifica si svolge nelle strutture del servizio sanitario nazionale e da parte degli informatori medico-scientifici i quali potranno essere sentiti anche nelle strutture suddette

ART 2

Nei confronti dei medici chirurghi l'attività di informazione medico-scientifica dei prodotti farmaceutici registrati può essere esercitata da chi sia in possesso di titolo di laurea in medicina, chirurgia, medicina veterinaria, farmacia, chimica, biologia e che sia abilitato all'esercizio della rispettiva professione

ART 3

L'informatore medico-scientifico illustra, nelle strutture del servizio sanitario nazionale e ai medici chirurghi, le caratteristiche e le proprieta dei farmaci soggetti a registrazione, raccoglie le esperienze degli operatori sanitari sulle specialità e le presenta all'azienda, segue le sperimentazioni nelle cliniche universitarie e nelle strutture sanitarie

ART 4

Tutti coloro che all'entrata in vigore del riconoscimento giuridico svolgono l'attività di informazione medico scientifica da almeno sei mesi, possono essere inquadrati nella categoria in deroga alla legge

ART 5

Gli informatori medico-scientifici non possono esercitare professioni sanitarie, ne parasanitarie, ne attivita commerciali inerenti la collocazione di farmaci